

TRIBUNALE DI NAPOLI; ordinanza 4 febbraio 2005; Giud. PERRINO; A. Liotti (Avv. MASTURSI) c. M. Liotti e altro (Avv. RICCIO, RIANNA).

Società — Società in accomandita semplice — Revoca per giusta causa del socio accomandatario — Ammissibilità — Nomina di un amministratore giudiziario — Inammissibilità (Cod. civ., art. 2259, 2313, 2319, 2323; cod. proc. civ., art. 700).

Nella società in accomandita semplice ciascun socio accomandante ha facoltà di chiedere giudizialmente la revoca dell'unico socio accomandatario dalla carica di amministratore; tuttavia, posto che il conseguente vuoto di potere gestorio non può essere colmato attraverso la nomina di un amministratore giudiziario, la domanda di tutela urgente non può essere accolta in quanto il suo eventuale accoglimento, determinando lo scioglimento della società, non soddisferebbe l'interesse del ricorrente al proseguimento dell'attività sociale. (1)

(1) I. - L'ordinanza conferma l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria secondo cui, in una società in accomandita semplice, ciascun socio ha facoltà di chiedere giudizialmente la revoca dell'amministratore accomandatario, ex art. 2259, 3° comma, c.c. Si ritiene comunemente che l'iniziativa dell'accomandante volta ad ottenere la revoca giudiziale dell'accomandatario per giusta causa non costituisca un'indebita ingerenza nell'amministrazione ma, al contrario, sia espressione del potere di controllo di legalità spettante al socio sull'operato degli amministratori.

Numerosi i precedenti: Cass. 29 novembre 2001, n. 15197, *Foro it.*, 2002, I, 739; Trib. Agrigento 11 giugno 2003, *id.*, Rep. 2003, voce *Società*, n. 855, e *Società*, 2003, 1513, con nota di PISELLI, *Poteri di controllo dell'accomandante, esclusione dell'accomandatario e revoca dell'amministratore di s.a.s.*; Trib. Napoli 24 maggio 2001, *Foro it.*, Rep. 2002, voce cit., n. 609, e *Dir. e giur.*, 2001, 281, con nota di SCUDIERO, *Revoca giudiziale dell'unico accomandatario da amministratore di s.a.s. e diritto dell'accomandante al rendiconto*; Trib. Cassino 28 ottobre 2000, *Foro it.*, Rep. 2001, voce cit., n. 581, e *Società*, 2001, 476, con nota di FABRIZIO, *Revoca giudiziale dell'amministratore di società personale*; Trib. Napoli, ord. 2 marzo 1994, *Foro it.*, Rep. 1994, voce cit., n. 455, e *Società*, 1994, 1074; 18 dicembre 1987, *Foro it.*, Rep. 1988, voce cit., n. 322, e *Dir. e giur.*, 1988, 926, con nota di VENDITTI, *Titolarità del potere di nomina degli amministratori nelle società «di persone»*, in cui si riconosce «ammissibile, anche con provvedimento d'urgenza, la revoca giudiziale per giusta causa dell'accomandatario amministratore unico di s.a.s. su istanza del socio accomandante»; Pret. Mirandola, ord. 20 febbraio 1985, *Foro it.*, 1985, I, 2797; in dottrina, cfr. altresì CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, Torino, 2002, 141; FERRARA JR-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, 343; GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 2004, 69; DI SABATO, *La società in accomandita semplice*, in *Trattato di diritto privato* diretto da RESCIGNO, Torino, 1991, 16, 157 ss.

Sulla giusta causa di revoca dell'amministratore di s.a.s., cfr. Trib. Biella 8 gennaio 2001, *Foro it.*, Rep. 2001, voce cit., n. 595, e *Giur. it.*, 2001, 978, con nota di BERLOTTI, *Revoca di amministratore, tutela cautelare, compromettibilità in arbitri: osservazioni sul tema*, secondo cui integrano tale giusta causa «ripetuti comportamenti gravemente inadempienti ai propri obblighi, tra i quali la mancata comunicazione dei bilanci e dei rendiconti della società al socio accomandante, e l'impedimento frapposto a quest'ultimo ad accedere ai documenti essenziali per l'esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale»; Trib. Siracusa 11 settembre 1999, *Foro it.*, Rep. 2000, voce cit., n. 592, e *Società*, 2000, 463, con nota di LOLLI, *Revoca giudiziale dell'amministratore di s.a.s.*; Trib. Roma 4 dicembre 1995, *Foro it.*, Rep. 1996, voce cit., n. 509, e *Giust. civ.*, 1996, I, 1819, secondo cui rappresentano inadempimenti rilevanti «l'omessa regolare tenuta di scritture contabili e redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, la reiterata mancata e/o tardiva comunicazione dell'accomandante dell'insufficiente documentazione contabile e, quindi, l'impedimento all'esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale e, infine, la stessa posizione assunta dall'amministratore il quale ha dichiarato di aderire pienamente alla richiesta di nomina di un amministratore giudiziario».

Sempre in tema di revoca la prevalente giurisprudenza esclude che la norma contenuta nell'art. 2323 c.c., per il suo carattere eccezionale, sia applicabile per analogia quando l'unico socio accomandatario cessa di essere amministratore per revoca giudiziale ex art. 2259, 3° comma, c.c.: cfr. Trib. Roma 4 maggio 2000, *Foro it.*, Rep. 2000, voce cit., n. 902, e *Dir. e pratica società*, 2000, fasc. 13, 67, con nota di FICO. Nello stesso senso, e sul tema, contiguo, dell'esclusione del socio accomandatario, cfr. Cass. 29 novembre 2001, n. 15197, cit., con nota di richiami alla quale si rinvia; v. anche Cass. 28 novembre 1992, n. 12732, *Foro it.*, Rep. 1993, voce cit., n. 789, e *Nuova giur. civ.*, 1993, I, 828, con nota di CASADEI, *Natura dell'art. 2323 c.c. e divieto di immistione*, che configura in tale ipotesi una causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento. In senso contrario, cfr. Pret. Venezia 20

a. - *Fatto*. — Con ricorso ex art. 700 c.p.c., Agostino Liotti, socio accomandante titolare di una quota corrispondente al quindici per cento del capitale sociale di La Ferramenta SiderCampania di Liotti Mario & C. s.a.s., il cui unico socio accomandatario è Mario Liotti, ha chiesto al giudice:

1) di revocare Mario Liotti dalla carica di amministratore di La Ferramenta SiderCampania di Liotti Mario & C. s.a.s.; di nominare un amministratore provvisorio o, in alternativa, di essere autorizzato, nella qualità di socio accomandante, ad agire per il recupero dell'azienda sottratta e ad adoperarsi per eliminare le irregolarità commesse dal socio gestore;

2) di disporre il sequestro giudiziario di tutta la documentazione contabile inerente alla gestione di La Ferramenta SiderCampania s.a.s.;

3) di condannare la società resistente alla rifusione delle spese.

Ha lamentato, a sostegno delle richieste, numerose irregolarità di gestione commesse da Mario Liotti da circa quattro anni antecedenti al deposito del ricorso e, precisamente:

a) la costituzione in data 4 ottobre 2000, per atto notar Fisci-chella, di La Ferramenta S.C. s.r.l., che si è progressivamente sostituita a La Ferramenta SiderCampania s.a.s. sino a renderla inoperante, distraendone, in proprio favore, i rami d'azienda;

b) la dichiarazione, non corrispondente al vero, con atto trascritto nel registro delle imprese, che dal 2 luglio 1995 al 1° agosto 2002 La Ferramenta s.a.s. non ha svolto alcuna attività;

c) l'impiego da parte di La Ferramenta s.r.l. della medesima sede e del medesimo logo già utilizzati da La Ferramenta SiderCampania s.a.s.;

marzo 1991, *Foro it.*, Rep. 1991, voce cit., n. 371, e *Giur. it.*, 1991, I, 2, 891.

II. - Nel provvedimento in rassegna, inoltre, torna attuale la questione dell'individuazione di un preciso limite del potere giudiziale nella disciplina delle società di persone: oggetto della domanda è, infatti, la nomina giudiziale di un amministratore provvisorio.

Al riguardo l'ordinanza, conformemente alla consolidata giurisprudenza, esclude ogni possibilità d'imposizione *iussu iudicis* di un amministratore giudiziario non esistendo, nella disciplina delle società di persone, alcuna norma che lo consenta espressamente. In giurisprudenza, v. Trib. Milano 1° luglio 2002, *Foro it.*, Rep. 2002, voce cit., n. 608, e *Giur. it.*, 2002, 2330, con nota di SPIOTTA, *Revoca dell'unico accomandatario dalla carica di amministratore: come colmare il «vuoto di potere gestorio»?*; Trib. Reggio Emilia 22 febbraio 1995, *Foro it.*, Rep. 1997, voce cit., n. 520, e *Dir. fallim.*, 1997, II, 146; Trib. Napoli, ord. 2 marzo 1994, cit.; 24 gennaio 1990, *Foro it.*, Rep. 1991, voce cit., n. 372, e *Dir. e giur.*, 1990, 793; 18 dicembre 1987, cit., e *Società*, 1988, 591; Trib. Ascoli Piceno 5 luglio 1986, *Foro it.*, 1987, I, 1285; App. Cagliari 28 febbraio 1985, *id.*, Rep. 1986, voce cit., n. 482, e *Riv. giur. sarda*, 1986, 349; Pret. Milano 23 marzo 1981 e 19 febbraio 1979, *Foro it.*, Rep. 1982, voce cit., nn. 154 e 153, entrambe in *Giur. it.*, 1982, I, 2, 487, con nota di MONTAGNANI, *Ambito di applicazione dell'art. 2409 c.c. e controllo giudiziario delle società personali*.

Solo l'art. 2409 c.c., in tema di società per azioni, e l'art. 1105 c.c., ultimo comma, in tema di comunione, dispongono infatti in tal senso, ma non sussistono i presupposti per la loro applicazione analogica alle società personali. Con specifico riguardo all'inapplicabilità dell'art. 2409, v. Trib. Napoli 14 marzo 1996, *Foro it.*, Rep. 1996, voce cit., n. 493, e *Società*, 1996, 712, con nota di IANNIELLO, *Revoca per giusta causa del socio accomandatario*; Trib. Roma 4 dicembre 1995, cit.; Trib. Napoli 17 giugno 1992, *Foro it.*, Rep. 1992, voce cit., n. 539, e *Società*, 1992, 1386.

Per l'inapplicabilità dell'art. 1105 c.c., v. Trib. Lecce 29 novembre 1989, *Foro it.*, Rep. 1990, voce cit., n. 401, e *Società*, 1990, 516, con nota di PATELLI, *Revoca dell'amministratore di società personale*; Trib. Ascoli Piceno 5 luglio 1986, *Foro it.*, 1987, I, 1285.

Il vuoto di potere gestorio che si verrebbe a creare a seguito della revoca dell'unico accomandatario non sarebbe pertanto colmabile dal giudice e preluderebbe allo scioglimento della società per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (nel senso che la causa di scioglimento sarebbe in tali casi rappresentata dall'impossibilità di funzionamento della società, e non dalla mancanza di pluralità dei soci, v. Cass. 23 luglio 1994, n. 6871, *id.*, 1996, I, 248, con nota di richiami alla quale si rimanda). Ed è appunto per questo che, nel caso in esame, il tribunale non ha accolto la domanda cautelare proposta.

Sull'esperibilità del ricorso alla tutela cautelare in materia di giudizio di revoca di amministratore di società in accomandita semplice, cfr. Trib. Biella 8 gennaio 2001, cit.; Trib. Perugia 17 aprile 1996, *id.*, Rep. 1997, voce *Provvedimenti di urgenza*, n. 111, e *Rass. giur. umbra*, 1996, 641. Circa l'esperibilità del rimedio ex art. 700 c.p.c. rispetto alla deliberazione assembleare di esclusione di un socio e revoca dello stesso dalla carica di amministratore di società in accomandita semplice, v., da ultimo, Trib. Avezzano 18 giugno 2004, *Foro it.*, 2004, I, 3217, con nota di LONGO.

d) l'omessa redazione dei rendiconti a far data dal 2000 e, comunque, l'omessa comunicazione al ricorrente del deposito di tali rendiconti;

e) l'omessa convocazione dell'assemblea dei soci e l'omessa distribuzione di utili.

Con riferimento alla richiesta di sequestro, il ricorrente ha dedotto la rilevanza probatoria della documentazione contabile oggetto della domanda nonché il concreto pericolo della sua dispersione, in considerazione della condotta gravemente inadempiente degli obblighi sociali tenuta da Mario Liotti.

Si sono costituiti in giudizio Mario Liotti, in proprio e nella qualità di socio accomandatario di La Ferramenta SiderCampania s.a.s. nonché Franco Liotti, nella qualità di socio accomandante della suddetta società, i quali hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle richieste *sub* 1, chiedendo comunque il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese.

b. - Sull'ammissibilità della richiesta giudiziale di revoca dell'amministratore della società in accomandita semplice. —

b.1. - La questione postula la ricostruzione della disciplina della revoca e, a monte, l'identificazione della fonte del potere di amministrare.

È opinione tradizionale che il potere di amministrazione inerisca, sebbene regolato come facoltà del «socio amministratore», ad un rapporto giuridico diverso dal rapporto sociale. S'invoca, in particolare, l'art. 2260, 1° comma, c.c., al quale si connette portata precettiva generale, per affermare l'equiparazione degli amministratori ai mandatari, non soltanto nel caso in cui l'amministratore ripeta il proprio potere da un incarico contenuto nel contratto sociale o in atto separato, ma anche nel caso in cui tale potere derivi dalla partecipazione alla società in qualità di socio illimitatamente responsabile, in virtù delle norme di legge in materia (Cass. 28 maggio 1985, n. 3236, *Foro it.*, 1986, I, 156).

b.2. - Opposta concezione del socio amministratore lo identifica col capo dell'impresa sociale. Il suo potere di amministrazione non è potere derivato, ma potere originario, che l'amministratore ripete dallo stesso contratto di società. Le norme sul mandato regolano l'amministrazione sociale non per applicazione diretta, ma per estensione, soltanto in quanto siano compatibili con la disciplina delle società di persone.

Questa seconda tesi è coerente con le peculiarità delle società di persone, connotate da un potere di amministrazione inerente alla qualità di socio illimitatamente responsabile: ciascun socio illimitatamente responsabile è anche, per il solo fatto di essere socio illimitatamente responsabile, amministratore della società (v. l'art. 2257 c.c.).

b.3. - Ne deriva che, sebbene l'art. 2319 c.c. non si pronunci sull'applicabilità ai soci accomandanti dell'ultimo comma dell'art. 2259 (secondo cui la revoca per giusta causa degli amministratori può essere chiesta giudizialmente da ciascun socio), il socio accomandante può senz'altro esercitare la facoltà da questa norma prevista. È vero che all'accomandante è precluso il controllo continuo sulla gestione sociale che l'art. 2261 c.c. riconosce ai soci di società semplice che non partecipino all'amministrazione; è altresì vero, tuttavia, che i soci accomandanti sono parti del rapporto e partecipano alle deliberazioni che ne determinano le sorti su un piede di parità con gli accomandatari.

b.4. - Il potere di revoca è espressione del potere di controllo che al socio spetta nell'ipotesi in cui l'amministratore violi gli obblighi che derivano dalla legge o dall'atto costitutivo ovvero si trovi nell'impossibilità sopravvenuta di adempierli.

La giusta causa di revoca dell'amministratore non importa controllo di merito delle scelte gestionali dell'amministratore, ma controllo di legalità, posto a salvaguardia del conseguimento degli scopi sociali.

b.5. - Si è espressa per la tesi che riconosce al socio accomandante la facoltà di chiedere giudizialmente la revoca dell'accomandatario in maniera pressoché compatta la giurisprudenza edita (v., in motivazione, Cass. 29 novembre 2001, n. 15197, *id.*, 2002, I, 739; Trib. Agrigento 11 giugno 2003, *id.*, Rep. 2003, voce *Società*, n. 1105; Trib. Napoli 24 maggio 2001, *id.*, Rep. 2002, voce cit., n. 609; Trib. Cassino 28 ottobre 2000, *id.*, Rep. 2001, voce cit., n. 581).

c. - Sul *periculum in mora* dedotto con la domanda di tutela urgente. — c.1. - Il *periculum in mora* denunciato dal socio accomandante ricorrente è rappresentato dalla «completa inoperatività» di La Ferramenta SiderCampania s.a.s.

In base alla prospettazione del ricorrente, la neocostituita

s.r.l. si è progressivamente e totalmente sostituita alla s.a.s. in tutte le attività e nei rapporti con i clienti. Il ricorrente lamenta appunto che la s.a.s. è stata svuotata, in quanto è stata ceduta l'azienda, compresi tutti i beni strumentali; è stato ceduto alla s.r.l. sin dal 2001 l'intero magazzino delle merci; la s.r.l. opera nei medesimi locali nei quali in precedenza la s.a.s. esercitava l'attività; i dipendenti della s.r.l. sono i medesimi che sino al 2001 lavoravano alle dipendenze della s.a.s. Le circostanze esposte non sono state smentite da Mario Liotti il quale, anzi, le ha almeno in parte espressamente confermate nel corso del libero interrogatorio tenutosi nel corso dell'udienza del 14 gennaio 2005; esse trovano ulteriore riscontro nelle scritture contabili esibite nel corso del giudizio dalla società convenuta.

c.2. - Coerentemente con le premesse in fatto, il ricorrente collega la fruttuosità del ricorso all'adozione di strumenti che pongano rimedio all'inattività della s.a.s., che egli ravvisa nella nomina di un amministratore giudiziario o di sé stesso come amministratore per singoli atti.

Soltanto in questo modo, egli sostiene, è possibile fronteggiare il rischio connesso alla durata del giudizio di merito di revoca giudiziale dell'amministratore concernente:

— la possibile revoca della licenza di cui è tuttora titolare la s.a.s.;

— la sorte e la stessa possibilità di esercizio delle impugnative degli atti negoziali mediante i quali si è realizzato lo svuotamento della s.a.s.

c.3. - La richiesta di revoca per giusta causa dell'accomandatario è in conseguenza indissolubilmente avvinata a quelle di nomina di un amministratore o dell'accomandante come procuratore speciale per singoli atti (v., il tenore delle deduzioni del ricorrente formulate nel corso dell'udienza del 21 gennaio 2005, che ha fatto leva sull'urgenza della nomina di un amministratore provvisorio che provveda allo svolgimento delle attività specificamente enunciate).

Il giudice, tuttavia, non può colmare il vuoto di potere gestorio conseguente alla revoca dell'unico accomandatario, in quanto non v'è norma che espressamente lo consenta, né sussistono i presupposti per l'applicazione analogica di altre norme.

c.4. - Non è applicabile in via analogica l'art. 2409 c.c., nella parte in cui contempla il potere giudiziale di nomina di amministratore giudiziario.

L'inapplicabilità alle società di persone dell'art. 2409 c.c. è principio granitico in dottrina ed in giurisprudenza (v., per tutte, Trib. Napoli 14 marzo 1996, *id.*, Rep. 1996, voce cit., n. 493; 17 giugno 1992, *id.*, Rep. 1992, voce cit., n. 539). Esso trova oggi nuova linfa nella riforma del diritto societario, che ha abolito per le società a responsabilità limitata il controllo giudiziario generalizzato regolato dall'art. 2409.

La riforma è coerente con la costruzione di un nuovo modello per le s.r.l., indipendente e disancorato dalla disciplina delle s.p.a., il cui connotato peculiare è ravvisato nel principio della rilevanza del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci. Nel nuovo modello, gli strumenti di tutela dei soci avverso atti di *mala gestio* degli amministratori sono confinati in seno al rapporto societario, come accade per le società di persone. Ed infatti, secondo alcuni la nuova configurazione della s.r.l. risponde ad uno schema di società di persone a responsabilità limitata.

c.5. - Parimenti inapplicabile per analogia è l'art. 1105 c.c., che consente al giudice (tra l'altro) di nominare un amministratore nelle ipotesi previste dall'ultimo comma della norma (in termini, Trib. Ascoli Piceno 5 luglio 1986, *id.*, 1987, I, 1285).

Il dato dirimente che esclude ogni applicazione analogica risiede nella diversa natura della comunione e della società di persone.

La comunione è data dalla contitolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali. La gestione, la conservazione e gli atti di disposizione della cosa comune sono finalizzati al perseguimento dell'interesse della collettività. Mira al perseguimento di tale interesse il potere d'ingerenza che la legge riconosce al giudice.

La nomina dell'amministratore è soltanto uno dei rimedi che il giudice può adottare qualora ricorrano le condizioni contemplate dal 4° comma dell'art. 1105, giacché egli può sostituirsi ai comunisti nella diretta gestione della cosa comune, previo controllo di merito in ordine alla paralisi amministrativa in cui si è venuta a trovare la comunione.

Un tale potere non contrasta con l'autonomia dei comunisti, che non trova fonte nel contratto.

È lo stesso legislatore (art. 1106, 3° comma, c.c.) a non esigere corrispondenza biunivoca tra *status* di comunista ed incarico di amministratore, consentendo che l'amministratore della comunione sia un soggetto ad esso non partecipe. La nomina dell'amministratore da parte del giudice sostituisce una corrispondente deliberazione, di ordinaria amministrazione, dei partecipanti.

c.6. - Nelle società personali, in mancanza di espressa disposizione di legge, non è consentita una tale tutela giurisdizionale sostitutiva dell'attività dei privati.

La salvaguardia dell'interesse sociale è affidata all'esercizio dell'autonomia contrattuale; tanto che la giurisprudenza è assolutamente unanime nell'escludere ogni valutazione dell'opportunità o della convenienza delle deliberazioni sociali (v., per tutte, Trib. Roma 15 settembre 1984, *id.*, Rep. 1985, voce cit., nn. 533, 571, 584).

Va quindi esclusa ogni imposizione *iussu iudicis*, sia di un amministratore giudiziario, sia di un amministratore provvisorio per singoli atti.

c.7. - Discende da quanto precede che la revoca dell'accomandataro, nel caso in esame, anche disposta in via d'urgenza, non riuscirebbe a soddisfare le esigenze rappresentate dall'accomandante ricorrente, giacché non porrebbe rimedio al vuoto di potere gestorio che ad essa conseguirebbe.

Una tale revoca preluderebbe allo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, soddisfacendo, in tal modo, non già l'interesse che anima il socio accomandante ricorrente, volto al proseguimento dell'attività sociale ed alla conservazione dell'organismo imprenditoriale, ma il contrapposto interesse allo scioglimento della società.

Va in conseguenza respinta la domanda di tutela urgente proposta.

d. - Sulla domanda di sequestro giudiziario di prove. — I presupposti contemplati dall'art. 670, n. 2, c.p.c. sono due:

d.1. - l'esistenza di una controversia sul diritto all'esibizione di determinate fonti materiali di prova;

d.2. - l'opportunità di provvedere alla custodia di quelle prove.

La norma sembrerebbe prevederne anche un terzo, ossia l'idoneità dell'oggetto sequestrato a somministrare elementi di prova. Ma si tratta di previsione pleonastica, perché già logicamente inclusa nel primo dei due presupposti.

d.1. - Ricorre il primo presupposto quando:

— sia contestato il diritto all'esibizione di un qualsiasi oggetto rappresentativo, o

— una delle parti si vanti titolare, in relazione ad un determinato giudizio, del diritto processuale di ottenere l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di una certa prova precostituita e la controparte, o l'eventuale terzo detentore della prova, contestino l'esercizio del diritto.

In ogni caso, è necessario che sul potere del giudice di ordinare l'esibizione del documento vi sia un contrasto già in atto. La misura, altrimenti, sarebbe sganciata dalla funzione strumentale e secondaria propria della tutela cautelare.

Questo presupposto non ricorre nella specie.

Il diritto all'esibizione di «tutta la documentazione contabile inerente alla gestione di La Ferramenta SiderCampania s.a.s.» vantato da Agostino Liotti non è in alcun modo contestato dalla società resistente. Anzi: lo stesso ricorrente ha riferito che in data 20 gennaio 2005 la resistente gli ha posto a disposizione almeno parte delle scritture contabili in questione.

Questa circostanza esclude qualsivoglia contrasto sul diritto all'esibizione, giacché il sequestro di prove garantisce non già l'acquisizione processuale della prova, ma soltanto la sua custodia temporanea (per una fattispecie analoga, v. Pret. Roma 2 marzo 1993, *id.*, Rep. 1994, voce *Sequestro conservativo*, n. 27).

d.2. - Ricorre il secondo presupposto qualora vi sia il concreto pericolo che, nel tempo occorrente per l'emanazione dell'ordine di esibizione, la prova esibenda possa essere distrutta, deteriorata, distratta o comunque resa inservibile (v. Cass. 22 dicembre 1993, n. 12705, *id.*, 1995, I, 1597).

Al riguardo, la sussistenza del *periculum in mora* è esclusa dalla condotta della società che ha posto a disposizione del ricorrente le proprie scritture, almeno in parte, secondo l'allegazione del ricorrente.

Va quindi respinta anche la domanda di sequestro giudiziario.